

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 503875)

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2023, n. 9

Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2023 in materia di personale regionale, controlli sugli enti regionali, ordinamento contabile, immigrazione.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

CAPO I***Disposizioni in materia di personale regionale*****Art. 1****Abrogazione dell'articolo 2 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 4
"Norme per la trasparenza dell'attività amministrativa regionale".**

1. L'articolo 2 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 4 è abrogato.

Art. 2**Modifica all'articolo 5 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31
"Disposizioni in tema di ordinamento del personale regionale".**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31 è inserito il seguente:

"1 bis. Nelle procedure concorsuali bandite dalla Regione del Veneto e dagli Enti strumentali, inclusi quelli del servizio sanitario regionale, sono esonerati dalla eventuale prova preselettiva i candidati, in possesso dei requisiti richiesti dal bando, che siano dipendenti dell'Amministrazione che ha bandito il concorso alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, con almeno cinque anni di effettivo servizio anche in forza di contratti di lavoro a tempo determinato."

Art. 3**Inserimento dell'articolo 20 ter nella legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
"Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in
attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"" e
abrogazione dell'articolo 26 bis della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1
"Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione".**

1. Dopo l'articolo 20 bis della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, è inserito il seguente:

*"Art. 20 ter**Mobilità del personale tra pubblico e privato.*

1. Il personale con qualifica anche dirigenziale può, a domanda, essere collocato in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici e privati, con i quali la Regione intrattenga rapporti di collaborazione, anche operanti in sede internazionale.

2. Sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le parti, l'amministrazione regionale può disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione stessa e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso soggetti e organismi, pubblici e privati, con i quali la Regione intrattenga rapporti di collaborazione, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo onere per la corresponsione del trattamento economico. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento e l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, da porre a carico dei soggetti privati destinatari.

3. Per quanto non contenuto nel presente articolo si rinvia a quanto previsto dall'articolo 23 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dalla legge 15 luglio 2002, n. 145 "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato" e sue successive modificazioni."

2. L' articolo 26 bis della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, inserito dall'articolo 1 comma 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 6 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di personale, di enti locali e di enti strumentali", è abrogato.

Art. 4

Disposizioni per la gestione da parte dell'Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA) delle funzioni affidate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, e dell'articolo 3 quinquies della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti" e dell'articolo 6 comma 1 bis della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005".

1. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 comma 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 e all'articolo 6, comma 1 bis della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9, nel rispetto dei livelli di efficienza e qualità, viene ridefinito il contingente di risorse umane assegnate all'Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA), in ragione del mutato quadro delle deleghe attivate dalla Giunta regionale.

2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'Agenzia è trasferita l'ulteriore capacità assunzionale di 8 dipendenti di categoria D e la relativa dotazione organica, previa corrispondente riduzione di quella regionale.

3. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3 quinquies della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nel rispetto dei livelli di efficienza e qualità, viene ridefinito il contingente di risorse umane assegnate all'Agenzia, in ragione del dispiegarsi della Programmazione regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027.

4. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'Agenzia è trasferita l'ulteriore capacità assunzionale, aggiuntiva rispetto a quella già definita con l'articolo 3 quinquies della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, di 2 dipendenti di categoria D e la relativa dotazione organica, previa corrispondente riduzione di quella regionale.

CAPO II

Disposizioni in materia di controlli sugli enti regionali

Art. 5

Modifica all'articolo 7 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti regionali".

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53, come sostituito dall'articolo 3 comma 1 della legge regionale 14 novembre 2018, n. 42 "Modifiche della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "Disciplina delle attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali" e disposizioni di coordinamento", dopo le parole: "i regolamenti del personale," sono inserite le seguenti: "gli atti di programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli enti tenuti alla loro adozione anche in base alla presente legge,".

2. Per la prima applicazione delle disposizioni conseguenti alla modifica di cui al comma 1, il piano triennale del fabbisogno di personale (2023-2025) è trasmesso ai competenti uffici regionali entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

Inserimento dell'articolo 7 bis nella legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti regionali".

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 è inserito il seguente:

"Art. 7 bis

Piano triennale dei fabbisogni di personale.

1. *Gli enti di cui all'articolo 2, per i quali non è prevista come obbligatoria l'adozione della programmazione del fabbisogno di personale ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", sono tenuti ad adottare il piano triennale dei fabbisogni di personale, e le sue eventuali variazioni, in coerenza con le attività programmate.*
2. *Il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui al comma 1 deve contenere la specificazione dei costi collegati e la qualificazione delle risorse atte a coprirli con indicazione del contratto nazionale di lavoro applicato e, per ciascuna posizione nell'organigramma, la qualifica, la retribuzione annua lorda, il costo aziendale e i minimi tabellari previsti. Il piano triennale deve inoltre rappresentare la dotazione organica al momento della predisposizione dello stesso, evidenziando gli eventuali esuberanti.*
3. *Gli enti di cui al comma 1 provvedono a disciplinare criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.*
4. *In mancanza dell'adozione dei piani di cui al presente articolo o dei regolamenti per il reclutamento del personale gli enti non possono procedere a nuove assunzioni, neanche in sostituzione del personale cessato.*
5. *In caso di assunzioni effettuate in violazione del piano adottato o in contrasto con le limitazioni previste dalla normativa statale vigente al momento dell'assunzione, oltre alle conseguenze disciplinate dalla normativa statale, trova applicazione l'articolo 10 della presente legge.*
6. *Il presente articolo non si applica con riferimento ai consorzi di bonifica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h).".*

CAPO III

Disposizioni in materia di ordinamento contabile

Art. 7

**Modifiche all'articolo 50 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
"Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".**

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 50 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 è aggiunto il seguente:

"4 bis. La Giunta regionale con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto", disciplina le modalità di utilizzo e di gestione dei fondi economici".

CAPO IV

Disposizioni in materia di immigrazione

Art. 8

Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 "Interventi nel settore dell'immigrazione".

1. Alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dell'articolo 3 le parole: *"di massima"* sono sostituite dalle seguenti: *"delle iniziative e"*;
- b) il comma 2 dell'articolo 3 è abrogato;
- c) al comma 2 dell'articolo 6, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 26 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di cave e torbiere, commercio e immigrazione", le parole: *"A tal fine nel programma annuale di iniziative ed interventi di cui al comma 2 dell'articolo 3 sono indicati i criteri e le modalità di intervento della Regione."* sono soppresse;
- d) alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 8 le parole: *" , sulla base della deliberazione di approvazione del programma annuale di cui al comma 2 dell'articolo 3"* sono soppresse;

e) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 le parole: "*e del programma annuale*" sono soppresse e le parole: "*di cui ai commi 1 e 2*" sono sostituite dalle seguenti: "*di cui al comma 1*".

CAPO V
Disposizioni finali

Art. 9
Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 10
Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 24 maggio 2023

Luca Zaia

INDICE

CAPO I - Disposizioni in materia di personale regionale

Art. 1 - Abrogazione dell'articolo 2 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 4 "Norme per la trasparenza dell'attività amministrativa regionale".

Art. 2 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31 "Disposizioni in tema di ordinamento del personale regionale".

Art. 3 - Inserimento dell'articolo 20 ter nella legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" e abrogazione dell'articolo 26 bis della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione".

Art. 4 - Disposizioni per la gestione da parte dell'Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA) delle funzioni affidate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, e dell'articolo 3 quinquies della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti" e dell'articolo 6 comma 1 bis della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005".

CAPO II - Disposizioni in materia di controlli sugli enti regionali

Art. 5 - Modifica all'articolo 7 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti regionali".

Art. 6 - Inserimento dell'articolo 7 bis nella legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti regionali".

CAPO III - Disposizioni in materia di ordinamento contabile

Art. 7 - Modifiche all'articolo 50 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

CAPO IV - Disposizioni in materia di immigrazione

Art. 8 - Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 "Interventi nel settore dell'immigrazione".

CAPO V - Disposizioni finali

Art. 9 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 10 - Entrata in vigore.

Dati informativi concernenti la legge regionale 24 maggio 2023, n. 9

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Strutture di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Francesco Calzavara, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 24 febbraio 2023 n. 3/DDL;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 27 febbraio 2023, dove ha acquisito il n. 187 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 3 maggio 2023;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatrice la consigliera Silvia Cestaro, e su relazione di minoranza della Prima commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente della stessa, consigliera Vanessa Camani, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 16 maggio 2023, n. 9.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatrice la consigliera Silvia Cestaro, nel testo che segue:
"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il presente progetto di legge, al fine di rispondere alle nuove richieste di regolamentazione o di adeguamento del quadro normativo esistente, propone per l'anno 2023, in continuità con l'indirizzo seguito nel corso degli ultimi anni, l'approvazione di norme finalizzate alla semplificazione, manutenzione o all'adeguamento dell'ordinamento regionale vigente, prive di impatto sul bilancio regionale, raggruppate per settori omogenei di materie di competenza della Prima Commissione consiliare permanente.

Nello specifico, gli otto articoli del provvedimento intervengono in materia di personale regionale, di controllo sugli enti amministrativi regionali, di ordinamento contabile e di immigrazione; seguono la declaratoria di assenza di oneri a carico del bilancio regionale e le disposizioni sull'entrata in vigore.

Il Capo I contiene quattro disposizioni in materia di personale.

L'articolo 1 dispone l'abrogazione di un articolo della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 4 "Norme per la trasparenza dell'attività amministrativa regionale" con il quale si prevede che la struttura regionale competente in materia di risorse umane rediga ogni anno gli elenchi completi e dettagliati dei collaudi, delle consulenze e di ogni altro tipo di incarico conferito al personale regionale, per la successiva pubblicazione nel bollettino ufficiale regionale entro il 30 settembre di ogni anno. A distanza di quasi vent'anni, tale disposizione risulta superata, nei contenuti, da quanto previsto dal legislatore statale con la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e con il decreto legislativo n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". Considerato che tale normativa statale sopravvenuta detta disposizioni puntuali in materia di incarichi conferiti a personale regionale che si sovrappongono, pur con diverse modalità operative, a quelle previste dalla Regione, al fine di semplificare e razionalizzare le procedure in questione, si propone l'abrogazione della disposizione regionale non più necessaria.

Con l'articolo 2 si apporta una modifica alla legge regionale 8 agosto 1997, n. 31 "Disposizioni in tema di ordinamento del personale regionale" per introdurre semplificazioni circa lo svolgimento delle prove selettive delle procedure concorsuali regionali, prevedendo di esonerare dall'eventuale prova preselettiva quei candidati, in possesso dei requisiti richiesti dal bando, che siano dipendenti dell'Amministrazione che ha bandito il concorso alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, con almeno cinque anni di effettivo servizio anche in forza di contratti di lavoro a tempo determinato.

L'articolo 3 introduce un nuovo articolo 20 ter nella legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto", in materia di mobilità del personale tra pubblico e privato. La norma è diretta a ridisciplinare quanto attualmente previsto dall'articolo 26 bis della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione" - di cui contestualmente viene proposta l'abrogazione - prevedendo per tutto il personale, e non più solo per quello con qualifica dirigenziale, la possibilità di richiedere di essere collocato in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici e privati, con i quali la Regione intrattenga rapporti di collaborazione, anche operanti in sede internazionale. Inoltre viene previsto che, sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le parti, l'amministrazione regionale possa disporre, per singoli progetti d'interesse specifico della medesima e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso soggetti e

organismi, pubblici e privati, con i quali la Regione intrattenga rapporti di collaborazione, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo onere per la corresponsione del trattamento economico.

Infine l'articolo 4, per mantenere il livello di efficienza raggiunto dall'Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA) nella gestione delle funzioni istituzionali e delle numerose attività delegate in questi anni, è diretto ad adeguarne la dotazione organica al mutato quadro delle deleghe attivate dalla Giunta regionale, mediante il trasferimento di ulteriore capacità assunzionale di 8 dipendenti di categoria D, previa corrispondente riduzione di quella regionale, ed a valere nell'ambito del contributo ordinario di funzionamento di AVEPA, già stanziato a bilancio. Con riferimento alla gestione di tali attività delegate, l'organico di AVEPA è stato ridefinito, da ultimo, dalla D.G.R. 3549/2010, in applicazione della legge regionale n. 9/2005, come modificata dalla n. 1/2009. Da tale data sono state sottoscritte più di 35 convenzioni e, a seguito dell'evoluzione normativa, sono incrementate le attività gestite dagli Sportelli Unici Agricoli.

Nel corso della seduta di Prima Commissione del 3 maggio 2023 è stato, inoltre, illustrato ed approvato un emendamento dell'esecutivo, trasmesso al Consiglio in data 26/4/2023, che propone di aggiungere due commi a quelli contenuti nella versione iniziale dell'articolo, al fine di ridefinire il contingente di risorse umane assegnate ad AVEPA, anche in ragione del dispiegarsi della Programmazione regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027, ossia delle funzioni in materia di gestione di tale fondo attribuite alla medesima ai sensi dell'articolo 3 quinquies della legge regionale n. 31/2001 e s.m.i..

In relazione allo svolgimento di tali funzioni viene, dunque, trasferita ad AVEPA l'ulteriore capacità assunzionale di 2 dipendenti di categoria D e la relativa dotazione organica, sempre previa riduzione di quella regionale, ridefinendo il contingente iniziale di 53 risorse umane, di cui alla D.G.R. 311/2022, in complessive 55 unità. Si precisa che le 53 unità iniziali sono in dotazione alla stessa Agenzia essendo, anche, funzionali alla chiusura della programmazione 2014-2020 e alla gestione dei programmi correlati POC e PSC.

Il presente articolo, comprensivo dei commi introdotti in esito all'approvazione dall'emendamento, afferendo alla capacità assunzionale del "sistema Regione" complessivamente inteso, ovvero dell'Ente Regione del Veneto e delle strutture ed organismi ad esso facenti capo (art. 2 DM 3 settembre 2019) e ad un parametro di sostenibilità finanziaria cui va rapportata la concreta possibilità di assunzione, non comporta incidenza sul bilancio regionale.

Il Capo II si compone di due articoli che incidono in materia di controlli sugli enti regionali modificando la legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali". Il primo, in particolare, mira ad assoggettare a controllo da parte della Regione anche i Piani triennali dei fabbisogni di personale per gli enti tenuti alla loro predisposizione in base alla normativa statale o regionale.

Il secondo articolo, invece, introduce l'obbligo per gli enti soggetti a controllo regionale, che non siano già tenuti in base alla normativa statale, di adottare il Piano triennale dei fabbisogni di personale e di disciplinare criteri e modalità per il reclutamento del medesimo nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei medesimi principi previsti dal legislatore statale per gli enti pubblici non economici. Da tali obblighi vengono esclusi i consorzi di bonifica stante la loro particolare natura di enti meramente vigilati e non dipendenti dalla Regione.

Il Capo III contiene un unico articolo che detta disposizioni in materia di ordinamento contabile prevedendo, con una modifica alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione", l'attribuzione alla Giunta regionale della competenza ai sensi dell'articolo 19, comma 2, dello Statuto, ad approvare con regolamento la disciplina delle modalità di utilizzo e di gestione dei fondi economici, attualmente disciplinati con provvedimenti meramente amministrativi.

Il Capo IV interviene in materia di immigrazione apportando alcune modifiche alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 "Interventi nel settore dell'immigrazione", dirette ad adeguare la durata della programmazione regionale in materia di flussi migratori a quella europea del Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione i cui progetti sono di durata triennale, sopprimendo la previsione dell'approvazione da parte della Giunta regionale del programma annuale di iniziative ed interventi da realizzarsi nell'anno, essendo sufficiente quanto contenuto nel piano triennale approvato dal Consiglio regionale.

Chiude l'articolato il Capo V con due disposizioni finali: la prima contiene la clausola di neutralità finanziaria con cui si dà atto che all'attuazione della legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto; la seconda norma prevede che l'entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Riassumendo, in conclusione, l'iter del provvedimento oggi all'esame di quest'Assemblea, d'iniziativa della Giunta regionale, va detto che è stato presentato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 27 febbraio 2023, assumendo il numero 187 tra i progetti di legge depositati nel corso della legislatura ed assegnato il 6 marzo in sede referente alla Prima Commissione.

Nella seduta di commissione n. 89 del 15 marzo è stato illustrato dall'Assessore competente, affiancato dai referenti delle strutture interessate, che hanno fornito i necessari riscontri su ogni articolo.

Nella seduta n. 94 del 3 maggio il testo è stato esaminato; contestualmente è stato illustrato l'emendamento dell'esecutivo all'articolo 4, cui si è fatto cenno.

Nella medesima seduta, infine, la Prima Commissione ha concluso i propri lavori licenziando per l'Aula il provvedimento a maggioranza, comprensivo del suddetto emendamento.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Cestaro, Gerolimetto, Sandonà con delega Villanova), Liga Veneta per Salvini Premier (Cestari, Corsi, Favero), Veneta Autonomia (Piccinini), Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto (Bozza) e Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Soranzo). Si è astenuta la rappresentante del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto (Camani con delega Possamai Giacomo).";

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente della stessa, consigliera Vanessa Camani, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

ci apprestiamo ad iniziare la discussione generale sul progetto di legge di iniziativa della Giunta Regionale che, in maniera informale, definiamo Ordinamentale di competenza della Prima Commissione, ma che è sostanzialmente un vero e proprio progetto di legge con il quale, a cadenza periodica e privo di qualsiasi effetto sul bilancio, noi proviamo ad intervenire su alcuni elementi che riguardano l'ambito di semplificazione normativa ordinamentale o, più strettamente, l'organizzazione degli uffici regionali per semplificare, migliorare e implementare le politiche pubbliche.

In questo caso, abbiamo un progetto di legge che è sostanzialmente finalizzato al riassetto normativo, con un coordinamento formale o sostanziale delle disposizioni regionali vigenti a fronte di interventi legislativi nazionali. Ci sono poi una serie di interventi che potremmo definire “di semplificazione amministrativa”, finalizzati alla riduzione o alla semplificazione, appunto, delle fasi del procedimento amministrativo al fine di agevolare e velocizzare l'attività amministrativa.

Oggettivamente, perlomeno nell'ordinamentale di competenza della Prima Commissione che ci sottopone la Giunta per questo 2023, mancano interventi che abbiano una proiezione più ambiziosa, che riorganizzino in maniera più complessiva alcune questioni che disciplinano materie che avrebbero bisogno di una rivisitazione di natura ordinamentale. Possiamo, credo senza essere smentiti, definire che siamo di fronte a un progetto di legge che ha indubbiamente una certa valenza tecnica e una minima, se non assoluta, assenza di valenza politica.

L'articolo 1 propone l'abrogazione di una previsione relativa alla trasparenza dell'attività amministrativa. Mi riferisco in particolare a quella che riguarda i dati relativi agli incarichi dirigenziali, di fatto superata da successive disposizioni nazionali.

L'articolo 2 prevede un intervento che introduce quanto già era stato disposto in maniera temporanea nel 2019, a valere sul triennio successivo, quindi dal 2019 al 2021, una disposizione che prevedeva l'esonero da eventuali procedure di preselezione dei candidati che al momento della presentazione della loro candidatura fossero dipendenti da almeno cinque anni dell'Amministrazione che bandiva il concorso. Questa è una previsione, a mio giudizio, di buon senso, che, da un lato, riflette la necessità di velocizzare e di semplificare la procedura di selezione del personale regionale e, dall'altro lato, che è in grado di garantire in ogni caso la parità di trattamento rispetto a tutti i candidati alle prove selettive. Peraltro, diciamo, è già stata sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale perché appunto la norma temporanea, che oggi diventa strutturale, del 2019 era stata impugnata e la Corte si era espressa dichiarando la legittimità di questo tipo di previsione e quindi pare opportuno, una volta che abbiamo la certezza che questa modalità di procedere sia corretta dal punto di vista costituzionale, renderla norma a regime dentro il nostro ordinamento.

Ho solo una questione da sottoporre agli Uffici, cioè se l'esonero che si applica alle prove selettive, si applica esclusivamente se l'ente che bandisce il concorso è il medesimo presso il quale il candidato ha svolto la sua funzione nei cinque anni precedenti. Siccome è una norma che riguarda la Regione del Veneto e anche gli enti strumentali, incluse le Aziende sanitarie, mi chiedevo se potesse essere valutabile la possibilità che la coincidenza non fosse esattamente tra l'ente che bandisce il concorso e l'ente presso il quale si sono svolti i cinque anni di lavoro precedenti, ma che bastasse come precondizione per saltare la preselezione aver svolto nei cinque anni precedenti attività lavorativa, anche non a tempo indeterminato, presso uno degli enti della Regione. Forse questo aiuterebbe anche a perseguire l'obiettivo, che è anche, insomma, esplicitato nel riferimento a questa norma, di valorizzare le professionalità e le competenze che, lavorando presso la Regione e gli Enti della Regione, possono essere costruite.

L'articolo 3 prevede una nuova formulazione della disciplina legislativa regionale relativamente all'istituto della mobilità del personale dipendente presso soggetti e organismi pubblici e privati, anche questo un recepimento di una normativa nazionale nel frattempo cambiata. L'intervento, da un lato estende questa possibilità dal personale dirigenziale al personale del comparto e colloca in maniera più consona tale previsione all'interno dell'ordinamento della normativa regionale.

Gli articoli 5 e 6 dispongono interventi in materia di vigilanza e controllo sugli enti amministrativi regionali, introducendo tra i provvedimenti da sottoporre a controllo preventivo gli atti di programmazione triennale del fabbisogno di personale, allargando - e quindi andando oltre gli obblighi imposti dalla legislazione nazionale - l'obbligo di programmazione anche ad altri enti regionali. Anche questa sembra un'iniziativa utile, sia dal punto di vista della ritardatura della programmazione non più sui piani annuali, ma sui piani triennali del fabbisogno, che sono, ad oggi, lo strumento principale di programmazione che gli enti pubblici utilizzano per la pianificazione del fabbisogno assunzionale e, dall'altro lato, anche mi sembra utile e positivo l'allargamento di questo obbligo ad enti ulteriori rispetto a quelli per i quali, a livello nazionale, vigerebbe l'obbligo, appunto, di questo tipo di programmazione.

L'articolo 7 è un articolo con il quale si consente alla Giunta di adottare un regolamento per definire puntualmente le modalità di utilizzo e di gestione dei fondi economici. Anche in questo caso sembra un'azione di semplificazione importante che può da un lato aiutare i soggetti che svolgono la funzione di vigilanza rispetto all'ente regionale, penso alla Corte dei conti nelle procedure di controllo e verifica dei prelievi dal Fondo economico e, dall'altro lato, consente anche un'attività di semplificazione del lavoro degli uffici che, a questo punto, saranno messi nelle condizioni di poter svolgerlo in maniera più decisa e concordata. Credo che la definizione delle procedure regolamentari in questo campo sia, in realtà, di competenza del Consiglio dal punto di vista delle competenze degli organi. Penso che, però, anche in questo caso sia sostanzialmente più corretto che sia la Giunta a disciplinare un Regolamento di questa natura.

L'articolo 8 introduce una serie di modifiche nel settore dell'immigrazione, adeguando la durata della programmazione regionale a quella del fondo di asilo europeo. Torniamo, però, su un articolo che abbiamo volutamente saltato, perché è l'unico attorno al quale forse varrebbe la pena aprire una discussione.

Mi riferisco, in particolare, all'articolo 4 con il quale, al fine di garantire l'esercizio delle funzioni di AVEPA, anche a seguito di una serie di nuove deleghe che questo Consiglio regionale ha ad essa assegnato nel corso del tempo, sempre in riferimento al

settore primario e al settore dello sviluppo rurale, si ridefinisce il contingente di risorse umane assegnate all'Agenzia, con un trasferimento di capacità assunzionale che corrisponde ad una riduzione proporzionata di quella della Regione e che, dunque, non dovrebbe, almeno in questa fase, implicare un impegno di spesa.

Ora, però, noi abbiamo accolto con interesse questa nuova riorganizzazione, seppur limitata al numero di personale di AVEPA, perché ci rendiamo conto che quella agenzia nel tempo ha acquisito ulteriori funzioni, da un lato; dall'altro, la partenza della nuova programmazione dei fondi comunitari richiede, per la quantità di risorse mobilitate, certamente un numero di personale congruo a gestire in maniera efficace queste nuove funzioni. Non ci sfugge, però, come il nodo della questione rispetto alle funzioni di AVEPA rimanga ancora una volta tutto aperto, e lo diciamo perché ogni anno, da quando è iniziata perlomeno questa legislatura, dentro al cosiddetto "ordinamentale" della Prima arriva una qualche norma che va a incidere sugli assetti che riguardano alcune società strategiche della nostra Regione.

Da un lato, diciamo da anni che vogliamo valorizzare l'esperienza e la professionalità maturata dall'agenzia, in particolar modo nell'esercizio di alcune funzioni; dall'altro, sappiamo che esiste la necessità di individuare un soggetto diverso da Veneto Sviluppo per la gestione degli strumenti finanziari, eppure non riusciamo mai a capire come questi due elementi si incrocino tra di loro. Sappiamo anche che durante la gestione emergenziale della pandemia abbiamo messo in congelatore, in maniera discutibile, quella che sappiamo essere una illegittimità, cioè il fatto che Veneto Sviluppo, società, sì, partecipata dalla Regione, ma anche partecipata per il 50% da soggetti che rappresentano il sistema bancario, assicurativo e finanziario, non può, per normativa europea in riferimento alla concorrenza, esercitare le funzioni di gestione degli strumenti finanziari regionali. Tant'è che prima della pandemia era cominciato il percorso di dismissione di Veneto Sviluppo e di conferimento di nuove funzioni ad AVEPA, che è nato anche con l'idea di poter sostituire per l'esercizio di alcune funzioni e la gestione degli strumenti finanziari Veneto Sviluppo. Durante la pandemia questo processo che sembrava ormai evidente, perlomeno nelle dichiarazioni della Giunta, si è interrotto con la scusa dell'emergenza e si sono rigirati nuovamente a Veneto Sviluppo tutti i fondi per la gestione della pandemia e dell'emergenza economica.

Oggi la pandemia è finita, lo certificano anche gli organismi nazionali, il Governo, eccetera e quel tema deve tornare al centro della nostra attenzione. Lo avrebbe dovuto essere a prescindere dalla pandemia. Auspichiamo quindi che questa sia l'occasione perché ci diciate che intenzioni abbiamo perché, malgrado la pandemia sia finita, abbiamo notato che negli ultimi provvedimenti avete comunque ricominciato a restituire a Veneto Sviluppo una serie di fondi di gestione, di rotazione e non solo, anche legati alle opportunità del PNRR.

Allora io le chiedo, Assessore, oggi - sperando che sia l'ultimo ordinamentale della Prima Commissione in cui affrontiamo questo tema - che intenzioni abbiamo perché sappiamo benissimo che per la gestione degli strumenti finanziari regionali Veneto Sviluppo non è il soggetto idoneo. Continuando ad assegnare a Veneto Sviluppo risorse per l'esercizio di quella funzione noi commettiamo un'azione contraria alla legislazione europea in merito al libero mercato e alla libera concorrenza.

Per la gestione degli strumenti finanziari noi abbiamo due possibilità: o ci inventiamo il nuovo soggetto in house che può legittimamente eseguire questo tipo di gestione oppure andiamo in bando di gara. Non abbiamo alternative. Ora, siccome questa è una Regione che ritiene, annuncia di essere eccellente, di essere la prima della classe, di essere sempre capace a fare tutto, questo problema non può non essere affrontato per così tanto tempo. Possiamo sperare che l'Unione europea non se ne accorga ancora per un po', ma il rischio è quello che ci troviamo con l'apertura di procedura di infrazione o la notifica di procedura EU Pilot e noi non siamo pronti ad affrontare questo elemento che è strategico perché una Regione che fa dell'attività produttiva e del sostegno alle imprese uno dei propri capisaldi della propria attività amministrativa non può trovarsi dall'oggi al domani inibita la funzionalità degli enti strumentali di cui si avvale.

Siamo disponibilissimi a votare il trasferimento di capacità assunzionale dalla Regione del Veneto ad AVEPA. Vorremmo farlo, però, sapendo dove stiamo andando a parare, perché così sembra più una gestione raffazzonata giorno per giorno che l'azione di un'Amministrazione che ha ben chiari i problemi e soprattutto ha ben chiare le soluzioni per risolvere quei problemi.

Lo dico anche in riferimento a se e quanto noi siamo in grado di competere con le altre Regioni, anche attraverso l'esercizio delle funzioni di finanza regionale. Tutte le altre Regioni ormai hanno da tempo impostato una strumentazione tecnica amministrativa diversa, perché ci sono Regioni che hanno preferito mantenere organismi con una forte partecipazione del pubblico. Noi abbiamo la necessità di capire verso quale orizzonte vogliamo guardare, sapendo benissimo che in questo momento c'è un problema serio che riguarda Veneto Sviluppo e che riguarda anche la trasparenza, che poi è l'oggetto delle contestazioni che fa l'Unione europea, rispetto agli atti che vengono messi in campo.

Sappiamo perfettamente che l'attività di Veneto Sviluppo si può riassumere in due filoni. Uno è quello che riguarda strettamente la funzione istituzionale che esercita e svolge utilizzando le risorse che la Regione del Veneto ad esso assegna, ma c'è una funzione che Veneto Sviluppo svolge sul libero mercato - mi riferisco a quelle azioni in particolare sollecitate e sostenute dai soci privati che partecipano a quella società - rispetto alla quale noi non abbiamo alcun tipo di controllo istituzionale e rispetto alla quale noi non possiamo neanche indicare gli indirizzi politici. Quindi, c'è un problema sia di coerenza con la normativa europea, ma anche della capacità che la Regione del Veneto ha di mettere a terra, come è andato di moda dire in questi anni, la mole rilevantissima di finanziamenti che puntualmente vengono trasferiti a Veneto Sviluppo.

Quindi, Presidente, pensiamo che questo sia un ordinamentale composto di pochi articoli, tutti con valenza di natura prettamente tecnica, rispetto ai quali non possiamo che apprezzare il buonsenso e la capacità di incidere in termini di semplificazione e velocizzazione dei percorsi amministrativi.

Ci dispiace che manchi qualsiasi tipo di proiezione, lettura, visione politica su alcune delle grandi questioni che riguardano gli assetti istituzionali della nostra Regione, rispetto alle quali, a parte le belle parole, in tutti questi anni ancora non abbiamo avuto un'indicazione e un indirizzo di azione."

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 31/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 5 - Modalità di reclutamento.

1. Il bando di concorso per l'assunzione agli impieghi nell'amministrazione regionale, indetto con decreto del dirigente competente in materia di personale, può prevedere, in attuazione dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, apposite forme preselettive anche per soli titoli ovvero per test o prove psico-attitudinali, secondo le modalità stabilite nel bando.

1 bis. Nelle procedure concorsuali bandite dalla Regione del Veneto e dagli Enti strumentali, inclusi quelli del servizio sanitario regionale, sono esonerati dalla eventuale prova preselettiva i candidati, in possesso dei requisiti richiesti dal bando, che siano dipendenti dell'Amministrazione che ha bandito il concorso alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, con almeno cinque anni di effettivo servizio anche in forza di contratti di lavoro a tempo determinato.

2. Nel concorso per titoli ed esami, il bando indica in particolare le categorie di titoli valutabili ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria.

3. La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del dirigente competente in materia di personale ed è composta da un massimo di tre membri, più eventuali membri aggiunti per specifiche materie e da un segretario di qualifica funzionale non inferiore a quella di Istruttore. La medesima può procedere, nel concorso per titoli ed esami, alla valutazione dei titoli e alla relativa comunicazione anche dopo l'espletamento delle prove scritte, limitatamente ai candidati che abbiano sostenuto le prove stesse e comunque prima della valutazione delle medesime.

4. L'ammissione con riserva ovvero l'esclusione dei candidati dal concorso vengono disposte con atto del dirigente competente in materia di personale; qualora particolari esigenze organizzative di accelerazione della procedura lo richiedano, i candidati sono ammessi alle prove con riserva di accertamento dei requisiti previsti dal bando di concorso, al momento dell'approvazione della graduatoria.

5. La graduatoria di merito, verificata la regolarità del procedimento concorsuale, viene approvata con atto del dirigente competente in materia di personale. La graduatoria del concorso resta valida per tre anni a decorrere dal provvedimento di approvazione e può essere utilizzata, nel rispetto delle percentuali di riserva dei posti, per gli ulteriori posti di pari qualifica funzionale e professionalità che si dovessero rendere vacanti e disponibili successivamente alla indizione del concorso stesso, ad eccezione di quelli istituiti successivamente all'indizione del concorso. La graduatoria del concorso può essere utilizzata, previa specificazione nel bando, anche per il reclutamento di personale a tempo parziale e a tempo determinato; il rifiuto dell'assunzione non determina l'esclusione dalla graduatoria degli idonei.

6. L'Amministrazione regionale, per il reclutamento di qualifiche e professionalità fino alla qualifica di Esecutore per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, può ricorrere agli iscritti nelle liste del collocamento presenti negli uffici circoscrizionali del lavoro competenti, con riferimento alla localizzazione territoriale delle sedi di servizio riferite ad ambiti provinciali, prevedendo apposite prove selettive e facendo salvi gli ulteriori requisiti prescritti per specifiche professionalità. Alle suddette prove selettive, è ammesso il personale interno avente diritto alla riserva per la copertura dei posti."

Note all'articolo 4

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 31/2001 è il seguente:
"Art. 2 - Compiti dell'Agenzia.

1. All'Agenzia sono attribuite le funzioni di organismo pagatore, per la Regione Veneto, di aiuti, contributi e premi comunitari, anche connessi o cofinanziati, previsti dalla normativa dell'Unione europea e finanziati, in tutto o in parte, dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA), sezione "garanzia".

1 bis. L'Agenzia, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 "Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154", può svolgere le funzioni di organismo pagatore di cui al comma 1 anche a favore di altre regioni o province autonome, nel rispetto dei criteri di riconoscimento e sulla base di apposito accordo tra la Regione del Veneto e la regione o provincia autonoma a favore della quale l'Agenzia è autorizzata ad operare, stipulato previa deliberazione della Giunta regionale.

1 ter. Le attività, i compiti e le relative dotazioni finanziarie e umane derivanti dall'accordo di cui al comma 1 bis, sono oggetto di convenzione operativa tra l'Agenzia e l'amministrazione affidante l'incarico, previa approvazione da parte della Giunta regionale del Veneto.

2. Nell'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 "Regolamento della Commissione che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEOGA, sezione "garanzia" della Commissione del 7 luglio 1995 e successive modifiche, l'Agenzia provvede:

- a) all'autorizzazione dei pagamenti;
- b) all'esecuzione dei pagamenti;
- c) alla contabilizzazione dei pagamenti;
- d) ad assicurare il raccordo operativo con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e con la Commissione europea;
- e) a garantire il raccordo con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e con l'AGEA, relativamente alle anticipazioni di cassa;

f) a predisporre periodiche relazioni alla Giunta regionale, alla competente commissione consiliare, all'AGEA e alla Commissione europea sull'andamento della gestione.

3. All'Agenzia può essere affidata, previa stipula di apposita convenzione, la gestione di ogni altro aiuto in materia di agricoltura e sviluppo rurale e di altri fondi, dalla Regione del Veneto e dagli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", anche limitatamente alle funzioni di esecuzione e di contabilizzazione dei pagamenti di cui al comma 2, lettere b) e c).

3 bis. Qualora all'Agenzia venga affidata dalla Regione del Veneto, ai sensi della presente legge, la gestione di interventi, la stessa esercita anche le funzioni inerenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative relative agli interventi medesimi. I provvedimenti inerenti l'irrogazione delle sanzioni sono adottati dal Direttore.

4. La Regione può affidare all'Agenzia anche lo svolgimento di compiti inerenti il monitoraggio di flussi finanziari relativi ai fondi strutturali dell'Unione europea.

4 bis. La Giunta regionale può affidare all'Agenzia, mediante stipula di apposita convenzione, l'esecuzione di rilevazioni statistiche in materia agricola. Per l'esecuzione delle citate rilevazioni statistiche e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1 bis, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 "Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154" e successive modifiche ed integrazioni, l'Agenzia stessa può avvalersi dei CAA per provvedere all'attività di raccolta dei dati di base, previa stipula di apposite convenzioni."

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 9/2005 è il seguente:

"Art. 6 - Attività convenzionate dalla Giunta regionale per l'erogazione di aiuti.

1. La Giunta regionale, per la gestione delle proprie competenze riguardanti fondi strutturali di provenienza comunitaria e altri fondi nazionali o regionali, stanziati a bilancio, nonché per la gestione delle attività connesse e funzionali all'erogazione di aiuti, può avvalersi dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, previa stipula di apposite convenzioni.

1 bis. La Giunta regionale, in relazione alle esigenze di articolazione territoriale, ai fini della realizzazione dello Sportello Unico Agricolo, può affidare all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, mediante apposite convenzioni, la gestione delle proprie funzioni in materia agricola, agro-ambientale e agro-alimentare, assegnando le necessarie risorse e relativo personale.

1 ter. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il piano industriale per l'inserimento del personale regionale e per la definizione dei servizi territoriali di cui al comma 1 bis.

2. Nell'esercizio 2005, alla spesa per le attività di cui al comma 1, si fa fronte con le risorse destinate ad interventi finanziati dal Fondo sociale dell'Unione europea e relativi cofinanziamenti nazionali e regionali del bilancio di previsione 2005 (upb U0175 "Formazione professionale")."

- Il testo dell'art. 3 quinquies della legge regionale n. 31/2001 è il seguente:

"Art. 3 quinquies - Funzioni in materia di gestione di Fondi FESR.

1. L'Agenzia, in conformità alla programmazione regionale e agli indirizzi della Giunta regionale, a partire dalla data del 1° aprile 2022, esercita le funzioni di organismo intermedio per la gestione del POR FESR e di organismo di gestione di programmi di aiuti allo stesso riconducibili previa stipulazione di specifico accordo scritto con l'Autorità di gestione del Programma.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'Agenzia opera sotto la responsabilità della Autorità di gestione e per l'esecuzione dei compiti da questa affidati.

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, a partire dalla data di cui al comma 1, il personale regionale che presta attività a qualunque titolo presso l'Agenzia per la gestione delle funzioni dell'organismo intermedio per le medesime funzioni sopra richiamate è trasferito nei ruoli della stessa.

4. La Giunta regionale determina la capacità assunzionale da assegnare all'Agenzia con riferimento alle funzioni di cui al presente articolo e la relativa dotazione organica nel rispetto degli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi assegnati previa corrispondente riduzione della consistenza della dotazione organica regionale e, per le quote gravanti sul fondo per il trattamento accessorio del personale regionale alla data di cui al comma 1, del relativo fondo contrattuale, con effetto dalla data di effettivo trasferimento del personale.

5. All'Agenzia sono trasferite le relative risorse finanziarie a titolo di contributo ordinario di funzionamento e/o le risorse di assistenza tecnica per la copertura degli oneri per il personale a tempo indeterminato di cui al comma 4 e delle ulteriori spese necessarie ad assicurare il regolare svolgimento delle funzioni di organismo intermedio."

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 53/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 7 - Vigilanza e controllo.

1. La Giunta regionale, in applicazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"" esercita la vigilanza e il controllo sull'attività, sul funzionamento, sul rispetto degli indirizzi e delle direttive regionali, anche in materia di contenimento della spesa e di vincoli di finanza pubblica, nonché sulla coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale degli enti di cui all'articolo 2.

2. Gli enti di cui all'articolo 2, entro venti giorni dalla data di adozione, trasmettono al direttore della struttura regionale competente nella materia in cui opera l'ente, per il controllo preventivo, i seguenti atti:

- a) gli statuti, i regolamenti di organizzazione, i regolamenti del personale, *gli atti di programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli enti tenuti alla loro adozione anche in base alla presente legge*, le dotazioni organiche e relative modificazioni;
- b) i programmi annuali e pluriennali di attività;
- c) i bilanci preventivi, gli assestamenti di bilancio, i rendiconti o bilanci consuntivi, i regolamenti di contabilità, corredati dai pareri del collegio dei revisori o del revisore unico;
- d) gli atti di acquisto e di alienazione di immobili;
- e) gli atti relativi alla partecipazione a enti o società;
- f) gli atti vincolanti il patrimonio o il bilancio per più di cinque anni.

3. I consorzi di bonifica di primo e secondo grado di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), oltre a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo ed entro il medesimo termine, trasmettono al direttore della struttura regionale competente, i seguenti atti:

- a) i piani annuali di riparto dei Consorzi di bonifica, contestualmente al bilancio di previsione;
- b) l'individuazione delle fasce di rappresentanza per l'elezione dell'Assemblea dei Consorzi di bonifica.

4. Gli atti indicati ai commi 2 e 3, decorso il termine di trenta giorni dalla ricezione degli stessi da parte della struttura regionale competente nella materia in cui opera l'ente, senza che questa abbia comunicato le prescrizioni di cui al comma 6, diventano efficaci.

5. In caso di richiesta di chiarimenti il termine di cui al comma 4 è interrotto e riprende a decorrere dalla ricezione dei chiarimenti richiesti; l'ente è tenuto a fornire riscontro entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali, l'atto si intende non approvato.

6. Nell'ipotesi in cui, all'esito dell'istruttoria, il direttore della struttura regionale competente nella materia in cui opera l'ente, riscontri la non coerenza degli atti di cui ai commi 2 e 3 con gli indirizzi, le direttive e gli obiettivi della programmazione regionale, invia all'ente interessato una nota contenente le prescrizioni, assegnando un termine adeguato per provvedervi. L'atto deve essere ritrasmesso.

7. Nell'ipotesi in cui l'ente ritrasmetta l'atto oggetto di osservazioni, anche con eventuali controdeduzioni, e il direttore della struttura regionale competente nella materia in cui opera l'ente non attivi, entro trenta giorni dal ricevimento, il procedimento di cui all'articolo 9, l'atto diviene efficace.

8. Per le finalità di cui al comma 1, il direttore della struttura regionale competente nella materia in cui opera l'ente, ove verifichi la non coerenza degli atti di cui ai commi 2 e 3 agli indirizzi, alle direttive regionali o agli obiettivi della programmazione regionale, oppure in caso di criticità anche sollevate dal collegio dei revisori o dal revisore unico dell'ente, può chiedere alla struttura specializzata in materia di controllo sugli enti regionali e alla struttura regionale di riferimento per la questione oggetto di criticità, un parere di supporto.

9. Gli atti diversi da quelli indicati ai commi 2 e 3 non sono soggetti a verifica delle strutture della Giunta regionale e diventano efficaci dalla data di adozione.

10. La Giunta regionale, nell'esercizio della propria funzione di vigilanza e controllo può:

- a) invitare gli enti a produrre atti o documenti utili ad accertare la regolarità e la funzionalità dell'azione amministrativa, anche in rapporto agli obiettivi della programmazione regionale;
- b) ordinare sopralluoghi, ispezioni anche locali, inchieste, richiedere perizie e verifiche di cassa;
- c) formulare specifiche richieste al collegio dei revisori o al revisore unico dell'ente.”.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'art. 50 della legge regionale n. 39/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 50 - Fondi economali.

1. I fondi economali sono attribuiti agli economi regionali che provvedono direttamente al pagamento delle spese per le quali non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie modalità di pagamento o all'assegnazione di budget operativi.

2. I pagamenti delle spese a carico dei fondi economali possono essere eseguiti in qualsiasi forma consentita dall'ordinamento, comprese le modalità di tipo elettronico.

3. Gli economi regionali predispongono il rendiconto dei pagamenti effettuati e lo inviano alla struttura regionale preposta alla ragioneria, corredato dei documenti giustificativi in originale, nel termine di trenta giorni dalla data di richiesta di reintegro o di chiusura del fondo economale e, comunque, con riferimento al 31 dicembre dell'anno a cui il fondo stesso si riferisce.

4. Le somme assegnate agli economi regionali sono impegnate in via provvisoria e sono successivamente imputate in via definitiva ai capitoli di riferimento, sulla base dei relativi rendiconti.

4 bis. La Giunta regionale con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”, disciplina le modalità di utilizzo e di gestione dei fondi economali.”.

Note all'articolo 8

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 9/1990, come modificato dalla presente legge, è il seguente (il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 3 - (Iniziative ed interventi).

1. Il Consiglio regionale approva il piano triennale *delle iniziative* e degli interventi predisposto dalla Giunta regionale sentita la Consulta per l'immigrazione di cui all'art. 9.

[2. Sulla base del piano triennale di cui al comma 1 la Giunta regionale delibera, entro il 31 maggio di ogni anno, il programma annuale di iniziative ed interventi da realizzarsi nell'anno, sentiti i pareri della Consulta regionale per l'immigrazione e della competente Commissione consiliare.]

3. Le iniziative e gli interventi riguardano:

- a) la realizzazione di strumenti di informazione per favorire l'esercizio dei diritti da parte degli immigrati extracomunitari;
- b) la realizzazione di specifici corsi per l'apprendimento della lingua italiana integrati da elementi di educazione civica;
- c) l'estensione degli interventi di orientamento scolastico e professionale, di prima formazione e di riqualificazione a favore degli immigrati extracomunitari mediante la loro partecipazione a corsi gestiti dai centri riconosciuti ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendo all'interno di queste iniziative l'insegnamento della lingua italiana;
- d) la realizzazione, di intesa con il Ministero degli affari esteri ed il Ministero del lavoro, ai sensi dell'articolo 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, di corsi di formazione professionale volti al reinserimento degli immigrati nei loro paesi d'origine;
- e) iniziative volte a favorire il diritto allo studio, particolarmente quello universitario, degli studenti immigrati extracomunitari, nonché iniziative volte ad agevolare il loro inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale;
- f) la realizzazione od il patrocinio di iniziative rivolte alla promozione e alla conoscenza delle culture delle comunità di immigrati tra i cittadini del Veneto, al mantenimento dell'identità culturale propria dei singoli paesi di provenienza, nonché allo sviluppo dell'incontro fra diverse culture;
- g) il concorso e sostegno dell'attività svolta da enti ed associazioni, cooperative ed organismi che operano a favore degli immigrati;
- h) i criteri e le modalità degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 6;
- i) il concorso e sostegno ad interventi destinati alla realizzazione di centri di prima accoglienza, di alloggio temporaneo e di servizi per stranieri immigrati.

4. La Giunta regionale effettua direttamente o tramite idonei istituti o centri di ricerca convenzionati, studi, indagini, ricerche, finalizzati anche alla programmazione degli interventi previsti dalla presente legge.”.

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 9/1990, come modificato dalla presente legge, è il seguente (il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 6 - (Provvidenze in materia abitativa).

1. I Comuni possono assegnare alloggi di edilizia residenziale pubblica agli immigrati extracomunitari residenti da almeno due anni nel territorio della Regione, nell'ambito della quota di riserva prevista al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 12 dicembre 1984, n. 60 .

2. La Regione promuove la realizzazione di accordi tra enti locali, enti pubblici o privati, imprese, cooperative, istituti di credito e associazioni, rivolti al reperimento di alloggi da destinare agli emigrati di origine veneta in paesi non comunitari ed ai loro discendenti che si stabiliscono nel territorio regionale, nonché agli immigrati extracomunitari ed alle loro famiglie. Tali accordi possono, altresì, prevedere la creazione di un fondo di rotazione e di garanzia per l'inserimento abitativo degli emigrati di origine veneta in paesi non comunitari ed ai loro discendenti che si stabiliscono nel territorio regionale, nonché degli immigrati extracomunitari e per la salvaguardia dei diritti dei locatori. [A tal fine nel programma annuale di iniziative ed interventi di cui al comma 2 dell'articolo 3 sono indicati i criteri e le modalità di intervento della Regione.]

3. Per sostenere iniziative e progetti finalizzati alla ospitalità temporanea degli immigrati che non si trovino nelle condizioni previste dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a soggetti pubblici o privati per opere di risanamento, ristrutturazione o recupero di alloggi. La concessione del contributo è subordinata al vincolo di destinazione decennale degli alloggi ad ospitalità temporanea degli immigrati da attuarsi attraverso la stipula di apposita convenzione.

4. Le domande di contributo di cui al comma 3 sono inoltrate al Presidente della Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno. La Giunta provvede sulle richieste, sentita la Commissione consiliare competente, entro i 90 giorni successivi.

5. Le domande sono corredate dalla seguente documentazione:

- a) il titolo di proprietà dell'immobile nel quale vengono effettuati i lavori;
- b) un preventivo di massima dei lavori da eseguire e del loro importo.

6. Il contributo è pari al 20% della spesa ritenuta ammissibile, fino ad un massimo di lire 10 milioni per unità abitativa.

7. Il contributo ammesso sarà erogato:

- a) per il 30% all'esibizione del contratto di affidamento dei lavori e di copia della concessione edilizia;
- b) per il rimanente 70% all'esibizione dello stato finale dei lavori e del certificato di abitabilità.

8. Il contributo non può essere concesso qualora al momento della presentazione della domanda i lavori siano stati iniziati o completati, fatta eccezione per le attività edilizie attuate dopo la presentazione della domanda di contributo.”.

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 9/1990, come modificato dalla presente legge, è il seguente (il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 8 - (Contributi regionali).

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alle associazioni, enti ed organismi iscritti al registro di cui al comma 2 dell'art. 7, contributi destinati allo svolgimento delle attività previste dall'art. 3.

2. Le associazioni, gli enti e gli organismi presentano domanda al Presidente della Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno corredata da:

- a) programma delle iniziative che intendono realizzare e relazione illustrativa sui contenuti, modalità e finalità delle stesse;
 - b) preventivo delle spese e dei mezzi finanziari disponibili;
 - c) dettagliata relazione, debitamente documentata, sull'attività svolta nell'anno precedente.
3. La liquidazione dei contributi ha luogo in due soluzioni:
- a) un acconto pari al 70% della somma ammessa a contributo[, sulla base della deliberazione di approvazione del programma annuale di cui al comma 2 dell'art. 3];
 - b) il saldo successivamente alla realizzazione della iniziativa, previo accertamento della rispondenza della stessa a quanto previsto nel provvedimento di concessione, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto.
4. La somma ammessa a contributo non può comunque superare il 70% della spesa ritenuta ammissibile.”.

- Il testo dell'art. 13 della legge regionale n. 9/1990, come modificato dalla presente legge, è il seguente (il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 13 - (Compiti della Consulta).

1. La Consulta esprime pareri e formula proposte:

- a) per la formazione del piano triennale [e del programma annuale] *di cui al comma 1* dell'art. 3;
- b) sulla verifica periodica dell'entità del fenomeno di immigrazione e sulle problematiche sociali ed economiche conseguenti;
- c) sui criteri di riparto dei contributi destinati ai comuni o alle associazioni degli immigrati;
- d) sugli interventi a sostegno dei programmi di iniziative assistenziali e culturali promosse dalle associazioni degli immigrati extracomunitari e dalle associazioni che svolgono con continuità servizi a loro favore;
- e) sull'adozione di iniziative e provvedimenti atti a soddisfare i principali bisogni degli immigrati e delle loro famiglie nei settori scolastico, culturale, socio sanitario, abitativo.”.

4. Strutture di riferimento

Artt. 1, 2 e 3 - Direzione organizzazione e personale

Art. 4 - Direzione agroalimentare

Artt. 5 e 6 - Direzione partecipazioni societarie ed enti regionali

Art. 7 - Direzione bilancio e ragioneria

Art. 8 - Direzione relazioni internazionali